

INTERVENTO SOSTITUTIVO EX COMMA 9 TER DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990

INTERVENTO SOSTITUTIVO EX COMMA 9 TER DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990	
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo	Segretario Generale – Titolare: Dott. M. Trombetta Vice Segretario Generale – Supplente: Dott.ssa L. Gulizia U.O. Istruttore: Dott.ssa Raffaella Ruvolo
Modalità per attivare tale potere	<p>Art. 10 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo il quale prevede quanto segue: “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento e intervento sostitutivo</p> <ol style="list-style-type: none">1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, art. 2 L.n. 241/1990 e s.m.i., il privato può rivolgersi, ai sensi del comma 9-ter dell'art. 2, al Direttore Generale dell'Ente sino alla sua permanenza in carica, e successivamente alla sua decadenza al Segretario Generale dell'Ente, individuato quale responsabile di cui al comma 9-bis, affinché, entro un successivo termine pari alla metà di quello originariamente previsto, che decorre dall'istanza di intervento sostitutivo, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o provveda attraverso la nomina di un commissario ad acta. In tale ultimo caso, tutte le spese per l'intervento sostitutivo sono poste a carico del Comune di Aci Castello (CT) responsabile del procedimento inadempiente, oltre alle responsabilità ascrivibili per effetto dei commi successivi.2. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.3. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dal presente regolamento e quello effettivamente impiegato.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di lavori pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.5. L'amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.6. Le relative controversie sono attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.”
Recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Comune di Aci Castello - Via Dante, 28 - 95021 Aci Castello (CT) - Centralino: +39 095.7371111 Pec: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it